

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Art. 26, comma 1b) e comma 3, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Natura dei servizi	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, SENZA ESCLUSIVA, DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO MARITTIMO DI PASSEGGERI, IN REGIME DI SERVIZIO PUBBLICO CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA, CON UNITA' NAVALI VELOCI PER LA CONTINUITA' TERRITORIALE MARITTIMA DELLE ISOLE MINORI DELLA SICILIA
---------------------------	---

Lotto _____ CIG _____ CUP _____

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI

Generalità Committente

Ragione Sociale	REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI
Sede Legale	Via Leonardo da Vinci, 161 -90144 Palermo
Codice Fiscale	
Settore	Pubblica Amministrazione – Settore Trasporti
Telefono	091- 7072120
Numero di fax	091- 7072346
PEC	Dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Datore di lavoro	
Responsabile servizio di prevenzione e protezione	
Medico competente/autorizzato	
Esperto qualificato	
Sito web servizio di prevenzione e protezione	

2 ASPETTI GENERALI DELLA SICUREZZA

2.1 Introduzione

In conformità all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 modificato dall'16 del D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106, il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, in qualità di Committente, ha provveduto all'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate, per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati.

Il documento ha lo scopo di:

- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l'Impresa concessionaria e le altre imprese già operanti nel medesimo sito, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai

rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'affidamento con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra tutti lavoratori impegnati ad operare nello stesso ambito operativo;

- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento consapevole e responsabile e la generazione di procedure e regole a cui devono attenersi durante il lavoro;
- ridurre anche per l'utenza ogni possibile rischio che possa derivare dalle attività oggetto dell'affidamento.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa concessionaria, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'Impresa concessionaria, resa ai sensi del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle attività che la Ditta concessionaria dovrà esplicitare in sede di gara.

Il documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell'Impresa concessionaria, la quale dovrà attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e a quelli previsti dall'art. 3 della L. 123/2007, e l'art. 26 del D. Lgs 81/08, obblighi ricadenti sulla Ditta concessionaria per gli aspetti di valutazione dei rischi interferenti con le eventuali ditte in subaffidamento.

2.2 Normativa di riferimento

D.Lgs. 81/2008	Testo Unico: Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
DETERMINAZIONE n.3/2008 - 5 marzo 2008	Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (GU n. 64 del 15-3-2008).
GdL - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome	Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi" 20 marzo 2008.
D.Lgs. 106/2009	Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro.

2.3 Modalità d'implementazione e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate

Il presente documento, che contiene le misure minime di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Ditta Concessionaria e quelle svolte dai lavoratori o altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, viene condiviso prima dell'inizio delle attività connesse all'affidamento.

Il responsabile della Ditta si impegna a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai propri lavoratori. Inoltre, la stazione appaltante si impegna ad aggiornare e/o modificare la presente valutazione, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'affidamento, o se durante l'espletamento dell'attività commissionata si manifestasse la presenza di rischi non identificabili in via preliminare.

Per le attività lavorative, sarà di volta in volta verificato se sussistano condizioni di interferenza tra le attività programmate della Ditta concessionaria e quelle di altre ditte presenti e con l'utenza.

La Ditta concessionaria dovrà trasmettere tutte le osservazioni ed integrazioni al presente documento.

La Ditta concessionaria si impegna ad inserire il presente documento come allegato del proprio documento di valutazione dei rischi assumendosi tutte le responsabilità di cui all'art 17 del D.Lgs. 81/08.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le

condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo al Concessionario.

2.3 Costi della sicurezza

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza all'Impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative oltre ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare anche le informazioni relative ai costi per la sicurezza.

Infatti, è opportuno ricordare che la normativa prevede che nei contratti di somministrazione, di affidamento e di subaffidamento, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro che non potranno essere comunque soggetti a ribasso d'asta. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Rientrano fra i costi per la sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente documento, così come riportato di seguito:

- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- i mezzi e i servizi di protezione collettiva come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, recinzioni, ecc.;
- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle attività interferenziali previste nel DUVRI.

I costi e gli oneri così determinati sono compresi nel valore economico dell'affidamento, ma non sono assoggettabili a ribasso d'asta.

PARTE 3 – SPECIFICITA' DELL'AFFIDAMENTO

3.1 Luoghi di lavoro interessati dalle attività oggetto del contratto

Approdi e aree pertinenziali nei porti specificati negli allegati tecnici relativi a ciascun Lotto in gara

3.2 Articolazione dell'affidamento

Il servizio affidato consiste essenzialmente nel trasporto passeggeri, veicoli e merci da e per le destinazioni specificate negli Allegati tecnici relativi a ciascun Lotto in gara di interesse, secondo le modalità e frequenze in essi dettagliate ed esplicitate.

La Ditta aggiudicataria dovrà disporre nei porti indicati negli Allegati tecnici relativi a ciascun Lotto di gara di interesse di banchine di approdo e di apposite strutture, per la biglietteria e per il ricovero dei passeggeri, disponibili sulla base di idoneo titolo con indicazione delle interferenze.

3.3 Contesto aree operative, caratterizzazione dell'attività di trasporto e della sua utenza

In particolare, le attività previste nell'affidamento si svolgono in ambito portuale, dove, in considerazione del loro eventuale espletamento in orari e spazi ove è previsto l'espletamento di servizi complementari all'attività propria dell'affidamento e/o analoghi servizi svolti da terzi, possono emergere possibili situazioni di interferenza. Tali situazioni di interferenza, sovrapponendosi con la viabilità all'interno dei porti possono esporre a rischi specifici e/o particolari i lavoratori che operano in tali ambiti, oltreché l'utenza.

In prossimità delle banchine e delle aree pertinenziali durante le operazioni di imbarco/sbarco possono essere presenti, oltre agli utenti e al personale dell'aggiudicatario, cioè personale marittimo, personale tecnico-amministrativo, addetti alla sorveglianza e alla pulizia, anche personale di altri operatori portuali che hanno rapporti di collaborazione con l'impresa aggiudicataria e personale di soggetti terzi.

Lo svolgimento delle attività all'interno dei porti e sulle banchine, ricadente ovviamente sotto la giurisdizione delle Autorità Marittime e Portuali, richiede una formale regolamentazione delle attività in relazione al quadro orario dei servizi oggetto dell'affidamento.

Apertura giornaliera biglietterie	60 min prima della I corsa
Chiusura giornaliera biglietterie	dopo la partenza dell'ultima corsa

All'interno dell'orario di lavoro, in prossimità degli approdi è possibile trovare:

- personale tecnico-amministrativo della Ditta concessionaria, presente nelle biglietterie e nei punti di ricovero dei passeggeri;
- personale marittimo della Ditta concessionaria;
- utenza in partenza ed in arrivo;
- eventuali dipendenti delle Ditte concessionarie di servizi complementari;

Fuori dell'orario di servizio viene garantito un servizio di guardiana dei mezzi, gestito da personale dipendente dalla Ditta concessionaria o da ditta esterna.

Nei giorni di sabato, domenica e festivi secondo gli orari riportati sopra la presenza di persone è sostanzialmente ridotta ed è limitata agli orari effettivi di servizio.

3.4 Misure di prevenzione e protezione generali

Al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'Amministrazione, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale del Concessionario, dispone quanto segue. Il Concessionario s'impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni e adeguata informazione/formazione.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad effettuare periodiche riunioni di cooperazione e coordinamento al fine di individuare ulteriori esigenze relative a nuove attività, lavori e forniture che vengono a rappresentare fonte di possibili rischi di interferenza.

Il Concessionario si impegna, altresì, a individuare e prendere visione dei luoghi nei quali espletterà l'incarico, prima dell'avvio del servizio ed a fornire l'elenco del personale che sarà impegnato per l'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento.

Il Concessionario, tramite i propri responsabili operativi, provvederà ad effettuare controlli periodici ed a spot per accertare che le misure adottate con il presente documento siano rispettate.

Misure obbligatorie per il personale del Concessionario

Il personale del Concessionario per poter accedere ed operare nelle aree destinate allo svolgimento del servizio:

- deve indossare indumenti di lavoro ed i dispositivi di protezione individuali ove prescritti;
- deve apporre sull'indumento da lavoro la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia ed delle generalità del datore di lavoro;
- deve essere informato, prima di accedere alle aree destinate allo svolgimento del servizio, delle tempistiche (es: giorni ed orari di servizio) onde evitare eventuali interferenze con l'attività di terze ditte. A tal fine il Concessionario è chiamato ad effettuare preliminarmente, secondo necessità, appositi sopralluoghi per una migliore definizione dei pericoli di interferenza esistenti;
- deve localizzare i percorsi di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi in cui verrà espletato il servizio e deve prendere fisicamente visione delle vie di esodo prima dell'inizio della propria attività;
- deve accedere a dette aree rispettando scrupolosamente le misure generali di prevenzione e protezione (opere provvisorie, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.), onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali di passaggio e aree adibite al servizio;
- deve rispettare la segnaletica delle aree adibite al passaggio e di quelle adibite al servizio;
- deve rispettare i percorsi indicati dalla segnaletica verticale e orizzontale;
- non deve ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i presidi e la segnaletica di sicurezza;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;
- evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività lavorativa poiché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme.

PARTE 4 - RISCHI DI INTERFERENZA PRESENTI NELLE AREE OPERATIVE

4.1 Rischi nelle aree adibite al servizio

Nelle aree operative i possibili rischi sono legati a fattori quali:

- Urto e/o investimento con automezzi che transitano nei piazzali e sulle banchine durante le operazioni di sbarco/ imbarco da e verso le navi;
- Urto e/o investimento con mezzi in fase di manovra;
- possibilità di scivolare a causa della natura delle pavimentazioni, o meglio di una loro particolare situazione occasionale, come avviene ad esempio in caso di avverse condizioni meteorologiche;
- possibilità di inciampare a causa di sconnessioni del suolo calpestabile rese possibili da interventi di manutenzione non correttamente eseguiti;
- possibilità di essere investito da cime di ormeggio soggette a rottura durante le operazioni di ormeggio/disormeggio delle unità navali;
- possibilità di caduta in mare.

Si segnala in questa sede la necessità, nelle aree operative e di accesso alle banchine, che i veicoli dovranno circolare a passo d'uomo.

PARTE 5 - MISURE PREVENTIVE/PROTETTIVE DA ADOTTARE PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Alla individuazione dei rischi da interferenza, segue l'attuazione di misure di coordinamento, sia generali, sia specifiche di seguito indicate.

Nell'esecuzione e conduzione delle attività lavorative svolte dal personale del Concessionario in ambito portuale, il concessionario stesso dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni.

L'Amministrazione, per quanto di sua competenza, ai sensi dell'Art 26 del D.Lvo 81/08, specifica le misure e le disposizioni di carattere generale, che il concessionario è tenuto a rispettare al fine di ridurre i rischi da interferenza, in particolare per le attività che costituiscono oggetto delle prestazioni contrattuali.

Nel fare questo l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità diretta per la tutela dei lavoratori del concessionario, il quale mantiene i compiti e le responsabilità di ogni datore di lavoro in base al dettato del D.lgs. 81/2008 ed s.m.i.

In particolare, il concessionario è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni di carattere generale per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze.

5.1 TRAFFICO VEICOLARE

Rischi da interferenze	Presenza di veicoli in circolazione e manovra in ambito portuale: - automezzi privati - automezzi della Ditta concessionaria e di altri prestatori d'opera/terzi (ad esempio autobotti per bunkeraggio, rifornimenti, ecc..) Presenza di pedoni: - lavoratori della Ditta concessionaria - lavoratori di altri appaltatori/ prestatori d'opera/terzi - utenti.
Evento/Danno	• Incidenti tra automezzi. • Investimento di pedoni. • Impedimenti lungo i percorsi di transito. • Urti.

Comportamenti da adottare da parte della società concessionaria	• Suddividere il flusso di traffico veicolare da quello pedonale. L'accesso e la circolazione dei mezzi nelle aree operative (piazzali e banchine) devono avvenire nel rispetto della segnaletica. • Tutti i mezzi debbono procedere in dette aree a passo d'uomo. • Il transito e la sosta sono consentiti solo negli spazi a ciò destinati e segnalati mediante apposita segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. Per raggiungere i luoghi di imbarco e sbarco a bordo dei mezzi seguire i percorsi concordati in sede di organizzazione del servizio. • Nel caso di compresenza di automezzi per il bunkeraggio, la consegna e lo scarico di materiali è necessario per evitare interferenze che ogni operatore operi senza interferire con le attività già in fase di espletamento nonché senza ostacolare la viabilità di persone e mezzi. • In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega o da altro personale a terra ed utilizzare mezzi dotati di segnalatore acustico di retromarcia o clacson. • Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa interferire col raggio d'azione della macchina operatrice. L'area di transito sarà comunque interdetta al passaggio di persone e di altri mezzi. In tal caso dovranno essere indicati percorsi alternativi per i pedoni e per gli automezzi. • Formazione, informazione e addestramento del personale secondo quanto previsto dal DL 81/2008.
---	---

5.2 TRAFFICO PEDONALE (lavoratori della Ditta concessionaria, lavoratori di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi e utenti)

Rischi da interferenze	Presenza di veicoli in circolazione e manovra nelle aree di pertinenza: - automezzi privati dei dipendenti - automezzi della Ditta concessionaria e di altri prestatori d'opera/terzi
Evento/Danno	• Investimenti. • Urti / lesioni • Schiacciamento. • Scivolamento, caduta.
Comportamenti da adottare da parte della Società concessionaria	• Suddividere i flussi di traffico pedonale e veicolare con idonea segnaletica. Camminare lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili. • Non consentire la sosta/ il passaggio di persone dietro gli automezzi in operazione o manovra. • Formazione, informazione e addestramento del personale secondo quanto previsto dal DL 81/2008.

5.3 OPERAZIONI DI IMBARCO/SBARCO, CARICO / SCARICO MERCI,ORMEGGIO/DISORMEGGIO/BUNKERAGGIO

Rischi da interferenze	Presenza di altro personale: - personale Ditta concessionaria - Altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi Pedoni: - utenti
Evento/Danno	Urti a persone o cose. Caduta di oggetti o materiali. Rottura di cime di ormeggio. Sversamenti accidentali. Caduta in mare
Comportamenti da adottare da parte della Società concessionaria	• Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro, non sostare nelle corsie dedicate al transito dei pedoni. • Non ingombrare la via di transito veicolare con attrezzature e materiale di vario genere. • Delimitazione della zona di carico e scarico bunker e/o materiali mediante colonnine mobili con piantane e cordelle ad alta visibilità per delimitare la zona operativa e segnalare la presenza di rischio. • Inibire le aree di bitta, con nave all'ormeggio/disormeggio, ai soggetti non autorizzati. • Repentina eliminazione di eventuali sversamenti di bunker seguendo le procedure indicate dalle schede di sicurezza e con utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuali. • Posizionamento in banchina, in prossimità dei punti di imbarco, di salvagenti anulari dotati di apposita cima; • Distribuzione di idonei D.P.I; • Formazione, informazione e addestramento del personale secondo quanto previsto dal DL 81/2008.

5.4 ABITI DI LAVORO E MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE PER IL RISCHIO INTERFERENZIALE

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale i necessari Dispositivi di Protezione Individuali per il rischio "interferenziale". In particolare, il personale dovrà ricevere informazione preventiva per particolari esigenze di carattere operativo.

Tutti i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati e informati circa il corretto uso dei DPI loro consegnati.

Tali dispositivi di sicurezza dovranno essere rigorosamente conformi alle prescrizioni del D.Lgs 475/92 e s.m.i. e marchiati CE.

6. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE

Sono da considerare come costi per la sicurezza da interferenze, in attuazione dei disposti di cui all'art. 26 comma 5, tutti quelli connessi alle misure preventive e protettive adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da possibili interferenze delle fasi di lavoro. Si identificano pertanto una serie di Costi vari ed eventuali, che ai fini della sicurezza e della gestione della stessa saranno necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo che possono derivare dalla necessità di utilizzare ulteriori mezzi e servizi di protezione collettiva per proteggere i Lavoratori dal rischio di infortunio e tutelare la loro salute evitando le interferenze. In particolare occorre assicurare quanto segue:

- | | | | |
|--|-----------------|----|----------|
| • Squadra di gestione dell'emergenza e di primo soccorso(almeno 6 unità) opportunamente formata e dotata di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettiva . | Costi dotazioni | €. | 3.000,00 |
| • Cassetta di pronto soccorso | almeno 2 | €. | 200,00 |
| • Estintori a Polvere da 6 Kg. | almeno 4 | €. | 300,00 |

- Segnaletica di sicurezza e di emergenza

Iva esclusa

a corpo	€.	100,00
Totale	€.	3.600,00

Luogo e data Timbro e Firma
(Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione.

Luogo e data Timbro e Firma
(Ditta)

ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA*(compilazione a cura della ditta)***Generalità**

Ragione sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Attività svolte	
Settore	

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta

Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti emergenza e primo soccorso presenti durante il servizio, ove necessari	
Responsabile delle attività	

Altre informazioni

Descrizione dei lavori (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	
Attrezzature e materiali utilizzati	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	

NOTE	
------	--

Luogo e data Timbro e Firma